

CONTRIBUTO UNIFICATO
A DEBITO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

NUM. REG.	5170/2013
NUM. PROT.	6137
NUM. REG. (RIS)	6233

Composta dai magistrati:

Dott. Corrado Maffei

Presidente

Dott. Roberto Cimorelli Belfiore

Consigliere

Dott.ssa Raffaella Tronci

Consigliere relatore

ha emesso la seguente

REGISTRAZIONE
A PAGAMENTO

SENTENZA

1 COPIA AUTENTICA AVVOCATURA DELLO STATO L. 103/79

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1326 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013 , trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 2.10.2013 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e vertente

T R A

Ministero dell'Economia e delle Finanze , domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 , presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato dal quale è *ex lege* rappresentato e difeso

APPELLANTE

CF: [redacted] E CF: [redacted]
S [redacted] E [redacted] e [redacted] s.p.a. , in persona del legale rappresentante *pro tempore* , entrambe elettivamente domiciliate in Roma [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] e rappresentante e difese dall'avv. [redacted] del Foro di Bologna per distinte procure a

margine della comparsa di costituzione in appello

APPELLATE

OGGETTO: appello contro la sentenza n. 19294/12 depositata in data 16/10/2012 del Tribunale di Roma sezione II civile in tema di sanzioni amministrative .

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

I.La sentenza impugnata ha accolto la opposizione proposta da S [REDACTED] E [REDACTED] ed [REDACTED] s.p.a. avverso il decreto del MEF dipartimento I° direzione V n. 71983 del 20.7.09 con cui si irrogava sanzione amministrativa per violazione dell'art. 3 della legge 197/91 , compensando le spese .

Il Tribunale ha ritenuto fondato il motivo di opposizione concernente la tardività della contestazione dell'illecito per violazione dell'art. 14 L. 689/91 , alla stregua del quale , nel caso di contestazione non immediata, la contestazione della violazione riscontrata deve essere notificata nel termine di giorni 90 dall'accertamento . Detto accertamento è stato temporalmente collocato dal primo giudice quanto meno alla data del 27.4.2004 risultando , quindi, tardiva la notifica del processo verbale di contestazione da parte della G di F in data 2.9.04 .

2. Il Ministero appellante censura con unico motivo di gravame la sentenza appellata in ragione della errata individuazione del *dies a quo* del termine di gg.90 in esame , che andava individuato , sulla base degli atti di causa (richiama in particolare la nota 43249 del 18.3.2010 della GdiF) , nell'agosto 2004 , posto che nel periodo aprile -agosto 2004 la G.di F , dava atto (nella suddetta nota appunto) che erano stati svolti accertamenti per approfondire l'analisi della documentazione bancaria prodotta dai diversi istituti di credito e su cui si fondava la contestazione ; non poteva, pertanto ,reputarsi che alla data della comunicazione da parte dell'istituto di credito dei nominativi dei direttori di filiale succedutisi nel periodo di riferimento delle operazioni sospette (aprile 2004) si fosse esaurito l'accertamento della violazione.

L'appello è infondato .

Come hanno avuto modo di precisare le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 9.3.2007 n. 5395) *la pura "constatazione" dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con l'"accertamento" (dies a quo del termine entro cui deve far seguito la contestazione) poiché vi sono ambiti, come appunto quello della intermediazione finanziaria che richiedono valutazioni complesse non effettuabili nella immediatezza della percezione .Ciò tuttavia non esclude che a tali valutazioni si deve procedere in tempo "ragionevole" e che in sede di opposizione il giudice , ove l'interessato abbia fatto valere il ritardo come ragione di illegittimità del provvedimento sanzionatorio , sia abilitato a individuare il momento iniziale del termine per la contestazione non nel giorno in cui la valutazione è stata compiuta , ma in quello in cui avrebbe potuto- e quindi dovuto- esserlo.*

La massima testé richiamata , sebbene espressa in tema intermediazione finanziaria, consente di individuare i principi che debbono orientare il giudicante nella individuazione del *dies a quo* ai fini della verifica della tempestività della contestazione.

Come evidenziato la Corte di Cassazione ha escluso, nelle fattispecie al suo esame , che si debba ai presenti fini prendere in considerazione la data di conclusione delle indagini o di deposito della relazione d'indagine o ancora la data in cui la Commissione si sia riunita per prenderla in esame : *anche per le violazioni di norme in materia di intermediazione finanziaria occorre invece individuare secondo la particolarità dei casi e indipendentemente dalle date di deposito della relazione ispettiva e di riunione della Commissione , il momento in cui ragionevolmente la constatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento .*

Orbene tenuti presenti tali principi , ritiene questa Corte che nella fattispecie in esame , alla stregua della puntuale analisi sulle risultanze documentali condotta dal giudice della opposizione(pag 7 e 8 sentenza) , come visto chiamato ad una valutazione aderente alla particolarità del singolo caso, si debba ritenere sussistente l'ipotizzata tardiva contestazione .

Ed infatti , come correttamente rilevato dal Tribunale , dalla analisi delle premesse contenute nel processo verbale di constatazione redatto dalla Gdi F e notificato alla S. [REDACTED] il 2.9.04 , risulta che le acquisizioni fattuali sulla base delle quali è stata ritenuta sussistente la violazione , sono state compiute in forza della documentazione bancaria nonché della assunzione di informazioni da parte del cittadino bengalese che aveva eseguito le operazioni ritenute sospette , eseguita il 27.4.04 . Ora è da

ritenere , in quanto se ne da atto nelle conclusioni del medesimo verbale di constatazione , che l'accertamento dei presupposti della violazione dell'art. 3 L. 197/91 è avvenuto sin dal momento della compiuta analisi dei conti bancari , tant'è che sulla base di questa sono stati richiesti i nominativi dei direttori di filiale interessati dalla movimentazione verificata. Ed allora , una volta che la banca ha comunicato i nominativi, potevano dirsi definitivamente acquisiti tutti gli elementi inerenti l'illecito amministrativo in contestazione e tale data è addirittura precedente al 27.4.2004 . Si tratta invero , nell'ipotesi in esame, di una attività di accertamento che , riscontrati i dati contabili immediatamente emergenti dagli estratti conto, non richiede complessa attività di valutazione al fine dell'accertamento della omessa segnalazione . Di qui la sostanziale irrilevanza della nota 18.3.2010 della G.di.F. , il cui contenuto è stato puntualmente valutato dal primo giudice , il quale ne ha ricavato , con argomentazioni condivisibili, dati a favore della avvenuta conclusione dell'accertamento alla data del 27.4.2004 , non specificandosi in essa quali ulteriori attività di indagine fossero state compiute ed essendo orientata la riferita ulteriore attività ispettiva *nella prospettiva di individuare eventuali,ulteriori operazioni bancarie* .

Ciò posto l'appello deve essere rigettato .

La peculiarità delle questioni trattate impone anche per questo grado la compensazione delle spese di lite .

PQM

La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello

